

In questo numero:

- ***PROCESSO TRIBUTARIO: INTERPELLO <PROBATORIO> NON IMPUGNABILE***
- ***DIRITTO SOCIETARIO: BILANCIO D'ESERCIZIO NELLE SOCIETA' DI PERSONE***
- ***RISCOSSIONE: NELLE SOCIETA' DI PERSONE BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE***
- ***FISCALITA' INTERNAZIONALE: POSSESSO DI IMMOBILI E STABILE ORGANIZZAZIONE***
- ***FOTOVOLTAICO: CESSIONE D'AZIENDA O DI IMMOBILE STRUMENTALE***

PROCESSO TRIBUTARIO: INTERPELLO <PROBATORIO> NON IMPUGNABILE

La richiesta di **interpello <probatorio>** (art. 11, comma I, lett. b-, della legge n. 212/2000), come noto, avendo una natura <consultiva>, **non vincola** in alcun modo il **contribuente**, che rimane **libero di non conformarsi**. Un eventuale **ricorso**, contro la risposta dell’Agenzia, è quindi **inammissibile**, come chiarito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia n. 49/2/2021. Il contribuente ha solo la possibilità di **impugnare** l’eventuale **atto impositivo** emesso dall’Agenzia **successivamente** alla risposta all’interpello. L’**impugnazione** è **ammessa** solo qualora l’interpello possa qualificarsi come <disapplicativo> (di **natura antielusiva**).

DIRITTO SOCIETARIO: BILANCIO D’ESERCIZIO NELLE SOCIETA’ DI PERSONE

Anche se la normativa del Codice civile, sul punto, è piuttosto ermetica, le **società di persone**, così come le società di capitale, devono sottostare all’**obbligo di redazione del bilancio, completo di Nota integrativa, entro sei mesi** dalla chiusura dell’esercizio. A stabilirlo è il Tribunale di Milano, con provvedimento del 29.7.2020. Nel caso di specie, la redazione del bilancio è stata giudicata **essenziale per la distribuzione degli utili** (art. 2262 del Codice civile), ma lo è anche per **doverosa informazione** nei confronti dei **soci** che non partecipano all’amministrazione. Gli amministratori devono poi **convocare l’assemblea** per la sua approvazione **entro sei mesi** dalla chiusura dell’esercizio sociale. E’ chiaro che per queste disposizioni **non** esiste un **controllo rigido**, ma soprattutto nei casi in cui i rapporti tra i soci non siano buoni, è **preferibile** osservare anche **queste formalità**.

RISCOSSIONE: NELLE SOCIETA’ DI PERSONE BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE

Il **socio di società di persone**, in sede di ricorso contro la cartella di pagamento, per importi dovuti dalla società, può **eccepire il beneficio della preventiva escussione**. L’art. 2304 del Codice civile stabilisce che tale principio vale **anche** se la società si trova in **stato di liquidazione**. L’ente impositore non deve peraltro terminare la fase esecutiva nei confronti della società, potendo prima notificare la cartella di pagamento al socio; ciò per impedire la decadenza dei termini di notifica (della cartella di pagamento). Nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 28709 del 16.12.2020) è addirittura stabilito che ove la **preventiva escussione non sia eccepita** nel ricorso contro la cartella, **potrà** essere sollevata in **momenti successivi**, nel ricorso contro la **successiva intimazione di pagamento** o in sede di **opposizione all’esecuzione**. In questo caso, considerata la natura sussidiaria dell’obbligazione del socio, non opera la preclusione tipica del rito tributario, secondo cui qualsiasi <vizio> va sollevato nel ricorso contro la cartella. Per proseguire nell’azione, l’amministrazione creditrice dovrà **provare l’incapienza**, totale o parziale, del patrimonio sociale, a meno che si tratti di **società semplice**, nel qual caso l’**onere della prova è in capo al socio**. Le Sezioni Unite affermano inoltre che se l’accertamento non è stato impugnato dalla società e il socio riceve la cartella di pagamento, questi può difendersi senza limitazioni **sia** contestando la cosiddetta <chiamata in solido>, **sia** censurando il **merito** della pretesa. Qualora, infine, vi sia un **accertamento esecutivo** (senza cartella di pagamento), al socio va obbligatoriamente **notificato l’accertamento stesso**.

FISCALITA' INTERNAZIONALE: POSSESSO DI IMMOBILI E STABILE ORGANIZZAZIONE

Premettendo che l'Agenzia delle Entrate ha implicitamente riconosciuto, nel principio di diritto n. 8/2019, che il **possesso di un immobile** da parte di una **società non residente non** implica necessariamente una **<stabile organizzazione>**, è opportuno considerare la giurisprudenza per valutare i **casi incerti**. Il principio è che l'esistenza di una **<stabile organizzazione>** va **collegato** con l'esistenza di un'**attività d'impresa**. Secondo la Cassazione (sentenza n. 8815/1987), **non** configura **<stabile organizzazione>** l'immobile oggetto di **<gestione passiva>**, acquisito quale **investimento di capitale** (o per semplice locazione, senza che ciò presupponga un'attività organizzata con personale, locali, ecc.), mentre a **diversa conclusione** si giunge quando l'immobile sia **strumentale** all'esercizio di un'**attività d'impresa**, **ovvero** costituisca esso stesso l'**oggetto di un'attività di impresa** (es. terreno acquistato per lottizzarlo o rivenderlo, ovvero, in generale, per lucrare la differenza di plusvalori attraverso la rivendita). L'Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 152/2020) ha ravvisato **attività d'impresa** nel **recupero e successiva rivendita** di fabbricati (nel caso di specie, trasformazione di un magazzino in tre unità abitative). **Anche** il compimento di **una sola operazione** in campo **edilizio**, da parte di una **società estera**, può configurare **<stabile organizzazione>**.

FOTOVOLTAICO: CESSIONE D'AZIENDA O DI IMMOBILE STRUMENTALE

Sorge spesso il dubbio, nel caso di **cessione di un impianto fotovoltaico**, se ci si trovi in presenza di una **cessione d'immobile** strumentale o di una **cessione d'azienda**. Nel **primo caso** la cessione è **esente da IVA** al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 10, comma 8-ter, del D.P.R. n. 633/1972 (fatta salva l'applicazione del **<reverse charge>**, laddove possibile, in caso di opzione, da parte del cedente, per l'imponibilità); conseguentemente l'imposta di **registro** si applicherà in misura **fissa**, mentre le imposte **ipotecarie e catastali** nella misura rispettivamente del **3%** e **1%**. Diversamente, nel caso in cui l'oggetto della cessione costituisca un **ramo d'azienda**, il corrispettivo è escluso dal campo di applicazione dell'IVA (art. 2, comma III, lett. b-, del D.P.R. n. 633/1972), in quanto soggetto ad **imposta di registro proporzionale** (art. 23 del D.P.R. n. 131/1986); imposte **ipotecarie e catastali** in misura **fissa**. Poiché la normativa specifica non aiuta più di tanto a distinguere tra le due fattispecie, secondo la **dottrina prevalente** si può parlare di cessione d'azienda quando **assieme ai beni** sono **trasferiti** anche i **contratti** necessari alla **produzione e cessione dell'energia prodotta**. In tal modo, infatti, tali beni costituiscono un **insieme unitariamente organizzato** in funzione dell'esercizio di un'attività, capace di **produrre autonomamente beni o servizi**. L'amministrazione finanziaria, sostanzialmente in linea con quanto dichiarato, nella risoluzione n. 98/E/2003, ha affermato che, si tratta di cessione d'azienda quando **<... il complesso (ceduto) continui pur sempre a rappresentare un compendio di beni idoneo all'esercizio in maniera autonoma dell'impresa.>**

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	13/05/21	31/12/20	31/12/19	CAMBI	13/05/21	31/12/20	31/12/19	SPREAD	13/05/21	31/12/20	31/12/19
3 mesi	(0,54)	(0,54)	(0,38)	Euro - Usd	1,212	1,203	1,227	Btp vs BUND 10 years	112	108	159
6 mesi	(0,51)	(0,52)	(0,32)	Euro - yen	132,5	129,2	126,5				
1 anno	(0,48)	(0,50)	(0,25)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.